

**Legge 26 febbraio 1865, n. 2168, Affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia da tutti i vincoli derivanti dalla legge Borbonica 13 gennaio 1817. (Gazz. Uff. 7 marzo 1865).**

*(Omissis)*

Art. 8. — I diritti statonicali od autunnali, e tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere sono convertiti a favore dei Comuni, Corpi morali e privati a cui spettino, in rendite fondiarie affrancabili a piacimento dei censuari e loro aventi causa, secondo le norme della Legge del 24 gennaio 1864 (n. 2656), se i direttari sieno Comuni o Corpi morali; o col pagamento del capitale effettivo calcolato alla ragione del cento per cinque, se i direttari sieno privati, sotto la osservanza degli articoli 1783, 1784 e 2785 delle Leggi civili napolitane.

Anche a questi crediti si estenderà il privilegio accordato nell'articolo 2 da iscriversi entro giorni sessanta dall'ordinanza della loro liquidazione, ed ove si tratti di diritti già liquidati e convertiti in canoni tra tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti attualmente boschive del Tavoliere sulle quali non ancora siasi proceduto alla divisione demaniale. I Comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare, ed i privati cui spetti la proprietà degli alberi, semprechè i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione di un canone, avranno facoltà, durante sei mesi dalla promulgazione della presente Legge, di dichiarare al censuario e suoi aventi causa, che prescelgono l'accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti i quali saranno valutati secondo le regole stabilite nelle Leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali.

Art. 9. — Tanto la liquidazione che lo accantonamento saranno eseguiti per mezzo di periti scelti di accordo fra gli interessati, o in caso di loro disaccordo, nominati di ufficio dalle Autorità e con le norme da determinarsi in un Regolamento approvato con Decreto Reale.

Le quistioni che ne potranno sorgere saranno decise dai Tribunali ordinari.

**[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)**